



COMUNE DI PISA

Assessorato

Cultura. Iniziative e istituzioni culturali. Beni culturali e sistema museale. Coordinamento delle politiche giovanili e rapporti con l'associazionismo culturale. Diritto allo studio universitario e presenza nella CUT. Partecipazione e decentramento. Attività produttive e commercio
Palazzo Gambacorti
P.zza xx Settembre

56125 Pisa

Tel 050 910504

f.trevisan@comune.pisa.it

Pisa, li 11/04/2017

RELAZIONE

I PATTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI ATTIVI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I patti di collaborazione, delineati all'interno del Regolamento sulla collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, rappresentano una novità molto rilevante per il nostro ordinamento giuridico nazionale. Sono atti amministrativi di natura non autoritativa e costituiscono lo strumento principe con cui cittadini e amministrazione pubblica concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che hanno condiviso. L'idea fondante dei Patti è la *collaborazione* tra Pubblica Amministrazione e cittadini: innescare, cioè, un dialogo paritario, un avvicinamento tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino su problemi concreti individuando soluzioni condivise che spingano entrambe le parti non solo a "fare", ma a "fare insieme".

I regolamenti che si stanno affermando in questo senso in molte Amministrazioni Comunali su iniziativa dell'Associazione Labsus¹ dedicano interi articoli a descriverne le finalità, le metodologie, le modalità di pubblicità proponendone suddivisioni in tipologie per entità dell'azione di cura, per diversificate gestioni, per specificità in ordine alle responsabilità e alle tutele assicurative. I patti, sotto questo profilo, sono un nuovo spazio, non organizzato stabilmente o in modo duraturo nel tempo, in cui persone diverse si ritrovano, spesso anche in maniera del tutto occasionale, per prendersi cura di un bene comune. Essi in tal modo da un lato risolvono insieme un problema che riguarda tutti mentre dall'altro (e soprattutto) ricostruiscono i legami che tengono unita la loro comunità: infatti la cura dei beni comuni produce capitale sociale cioè relazioni, clima di fiducia, senso di solidarietà, di appartenenza alla comunità.

I patti sono quindi il luogo dove può liberamente esprimersi quella pluralità di esperienze e capacità di resilienza alla crisi che sa mettere in campo risorse nascoste. I patti, come il Regolamento, non sono in fondo nient'altro che uno strumento per liberare energie che sono già presenti nelle nostre comunità e che chiedono solo di potersi esprimere.

¹ Attualmente sono 117 le Amministrazioni Comunali i cui Consigli Comunali hanno approvato il Regolamento, di cui circa 15 in Toscana.

Ogni patto è **unico** in quanto frutto di questa specifica relazione tra cittadini e amministrazione. All'interno di esso quindi vengono specificati: gli obiettivi e la durata della collaborazione, l'eventuale affiancamento di personale dell'Amministrazione, la previsione delle modalità della futura fruizione collettiva del bene, le modalità di pubblicità, monitoraggio e valutazione e anche come l'amministrazione intende favorire questa attività che è nell'interesse generale: per es. fornendo alcuni materiali, attrezzature, ecc.

Il principio ispiratore è quello sancito all'art.118 della nostra Costituzione, secondo cui “*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”.

L'art. 118, ultimo comma della Costituzione attribuisce infatti ai cittadini una nuova forma di libertà, responsabile e solidale che essi esercitano quando, sottoscrivendo con l'amministrazione un patto di collaborazione per la cura o la gestione di un bene comune (sia esso materiale o immateriale), fanno vivere la Costituzione applicando il principio di sussidiarietà.

Sia il cittadino che l'amministrazione possono farsi promotori di questo strumento; il procedimento per siglare i patti di collaborazione è appositamente normato dal Regolamento, che indica le strutture preposte ad accogliere le richieste di collaborazione dei cittadini (art 11), le modalità per lo svolgimento della necessaria formazione (art 16 e 17), i beni immobili che l'amministrazione pone a disposizione (art 6 e 7), l'iter che conduce alla approvazione (o al respingimento) delle proposte dei cittadini, le modalità per condurre gli opportuni accertamenti tecnici sulle situazioni e, infine, le procedure di rendicontazione delle azioni realizzate (art.25).

Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani (art 19); non possono, altresì, essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni. È inoltre previsto che l'Amministrazione agevoli le forme di raccolta di autofinanziamento per le opere di cura dei beni comuni, nonché l'utilizzo di spazi comunali per lo svolgimento di suddette iniziative (art.20). Il sostegno del Comune deve, in ogni caso, essere sempre finalizzato a “*favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini...*”, l'attività dei quali, a sua volta, non può essere un'attività subordinata o lavorativa o sostitutiva di quanto di competenza istituzionale dell'ente stesso.

Uno dei maggiori punti di forza del Regolamento sulle forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani risiede, a nostro avviso, nella estrema duttilità con cui viene configurato il contenuto potenziale dei patti di collaborazione. Lo strumento regolamentare, infatti, è costruito per fornire una disciplina giuridica ad ipotesi di collaborazione molto diverse tra loro. Tale diversità, oltre che dalla natura dei soggetti proponenti e dall'ambito oggettivo di intervento, può derivare dalla natura effettiva della specifica ipotesi di collaborazione da disciplinare.

Il Regolamento è uno strumento giuridico che dà forza ad un cambiamento radicale del modello amministrativo ancor oggi prevalente: si passa da un sistema bipolare in cui da una parte vi è un'amministrazione che prende e attua decisioni, e dall'altra cittadini “amministrati”, ad uno diverso. Stiamo parlando del modello di amministrazione condivisa, nell'ambito del quale il singolo cittadino può attivarsi in prima persona per individuare e per risolvere un problema riguardante l'intera comunità, in sinergia con l'amministrazione.

Si tratta di un mezzo che favorisce le autonome iniziative dei cittadini e ad introdurre nell'agire amministrativo concetti quali *fiducia reciproca, fraternità, inclusività, cittadini attivi, collaborazione, sussidiarietà e amministrazione condivisa* (art. 3).

Il Regolamento definisce i **Beni comuni urbani** come quei beni, materiali e immateriali [...] che cittadini e P.A. riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo [...] per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di

migliorarne la fruizione collettiva; e i **Cittadini attivi** quali soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali [...] che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Labsus e l'Associazione Iris, in accordo con il Comune di Pisa, hanno presentato nel settembre 2015 una proposta di Regolamento attraverso un percorso partecipativo all'interno dei CTP, nei quali si è riscontrata un'accoglienza sostanzialmente positiva. Durante le riunioni di discussione sono emerse alcune criticità e osservazioni; queste sono state raccolte e armonizzate in una ulteriore stesura, poi sottoposta al vaglio della struttura tecnica dell'Amministrazione. Dagli incontri che si sono tenuti tra il Segretario Generale e i dirigenti interessati è scaturita la versione finale del testo. Questa è stata nuovamente condivisa nel Tavolo permanente dei CTP e da esso definitivamente licenziata.

La Giunta Comunale ha preso atto del percorso svolto, su relazione dell'Assessore alla Partecipazione, che ha dato la sua disponibilità a istruire la proposta ed avviarla al percorso per l'approvazione consigliere.

Il testo del Regolamento sottoposto al Consiglio Comunale è sostanzialmente basato sul modello di quello adottato per primo dal Comune di Bologna, che ha dimostrato di ben funzionare, adattato alla realtà pisana specialmente per quanto riguarda il ruolo – nei limiti dello Statuto comunale – dei CTP, che saranno coinvolti nella definizione dei patti di collaborazione che conseguiranno all'approvazione del Regolamento.

La sperimentazione di due anni (art. 30) consentirà un tempo congruo per verificare gli esiti dei patti di collaborazione che verranno stipulati; da tale verifica potranno scaturire gli elementi necessari per eventuali interventi correttivi del Regolamento stesso da parte del Consiglio Comunale.

Come sopra citato, il primo Regolamento elaborato da Labsus è stato approvato nel 2014 dal Comune di Bologna. Da allora sono 117 i comuni che lo hanno approvato e si contano all'incirca 300 patti di collaborazione siglati sino ad ora solo a Bologna, di piccola o di grande entità, dalla gestione di un'aiuola alla riqualificazione di un edificio.

Come tutti gli strumenti, l'unico modo per verificarne l'utilità e l'efficacia consiste nell'usarli, come hanno fatto i cittadini e le amministrazioni che hanno adottato il Regolamento e stipulato i primi patti. È in corso attualmente il censimento di Labsus dei patti di collaborazione esistenti su tutto il territorio nazionale che sarà pubblicato nel rapporto annuale Labsus alla fine del 2017.

L'Assessore alla Cultura, Commercio e Attività Produttive,
Partecipazione e Decentramento

Andrea Ferrante